



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2013

DISEGNO DI LEGGE 7 gennaio 2013, n. 360

**Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura.
Riconoscimento delle valli senza barriere, valli senza auto e valli del silenzio**

D'iniziativa del **consigliere Roberto Bombarda**
(Verdi e Democratici del Trentino)

Presentato il **7 gennaio 2013**

Assegnato alla **Terza Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 7 gennaio 2013, n. 360

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura. Riconoscimento delle valli senza barriere, valli senza auto e valli del silenzio

INDICE

Art. 1 - *Inserimento dell'articolo 48 bis nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)*

Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 48 quater nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura*

Art. 4 - *Inserimento dell'articolo 48 quinquies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione dell'ambiente*

Art. 5 - *Norma finanziaria*

Art. 1

Inserimento dell'articolo 48 bis nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1. Dopo l'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

"Art. 48 bis
"Valle senza barriere"

1. Per consentire la fruizione dell'ambiente naturale da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di persone penalizzate da difficoltà o disabilità motorie e sensoriali permanenti e per incentivare nuove forme di turismo sociale, la Provincia può assegnare ad alcune valli il riconoscimento della denominazione di "Valle senza barriere".

2. Nella "Valle senza barriere" sono realizzate adeguate strutture per l'accoglienza ed idonei percorsi per la frequentazione e la conoscenza del territorio, con l'eliminazione delle barriere che impediscono il movimento e l'acquisizione di informazioni e l'installazione di ausili tecnici e tecnologici."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Dopo l'articolo 48 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

"Art. 48 ter
"Valle senza auto"

1. Per favorire la frequentazione dell'ambiente naturale in modalità e con mezzi alternativi all'auto privata, la Provincia può assegnare ad alcune valli il riconoscimento della denominazione di "Valle senza auto".

2. Nella "Valle senza auto" è vietato il traffico veicolare ai mezzi privati, fatte salve le deroghe definite nell'ambito della delibera di cui all'articolo 48 quinquies, comma 1, e sono

realizzate adeguate iniziative, compresi piani per la mobilità sostenibile, per favorire la mobilità ciclopedonale ed a basso impatto ambientale e con mezzi non motorizzati. Sono altresì possibili forme integrate di mobilità con impianti di trasporto a fune e con veicoli per il trasporto collettivo, nonché con mezzi con il traino animale."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 48 quater nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Dopo l'articolo 48 ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

"Art. 48 quater
"Valle del silenzio"

1. Per favorire la tutela ambientale assoluta di aree di particolare pregio e valore ecosistemico, per consentire un profondo rapporto uomo-natura, per agevolare l'evoluzione esclusivamente naturalistica di alcune limitate aree del territorio provinciale e per incentivare la frequentazione delle aree protette in modo responsabile e a basso impatto ambientale, la Provincia può assegnare ad alcune valli o a parti di esse il riconoscimento della denominazione di "Valle del silenzio".

2. Nella "Valle del silenzio" sono vietate tutte le attività antropiche, ad esclusione dell'escursionismo lungo i sentieri segnalati e dell'intervento di personale o mezzi di soccorso, di protezione civile e di ricerca scientifica."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 48 quinquies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Dopo l'articolo 48 quater della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

"Art. 48 quinquies
Disciplina attuativa degli articoli 48 bis, 48 ter e 48 quater

1. Con delibera della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le caratteristiche minime e le modalità per la concessione e per la revoca del riconoscimento della denominazione di "Valle senza auto", "Valle senza barriere" e Valle del silenzio".

2. Le aree cui viene concesso il riconoscimento di cui al comma 1 sono individuate e delimitate territorialmente nell'ambito degli strumenti di gestione dei parchi e delle aree protette e dei piani territoriali delle comunità di riferimento.

3. La promozione delle valli cui viene concesso il riconoscimento di cui al comma 1 compete agli enti di gestione dei parchi e delle aree protette, dalla Trentino sviluppo S.p.A., alle aziende di promozione turistica d'ambito, ai comuni e alle comunità territorialmente competenti."

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata la spesa di 500.000 euro per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015. Alla copertura di questo onere si provvede riducendo per un importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per le nuove leggi,

unità previsionale id base 95.5.115 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).